

UNIONE DEI COMUNI RIVIERA DI GALLURA

Costituita ai sensi dell'art.32 del D.Lgs n°267/2000 e dell'art.3 e 4 della L.R.n°12/2005 tra i Comuni di Budoni, Loiri Porto San Paolo e San Teodoro

ORIGINALE

DELIBERA DELLA GIUNTA

N^4 DEL 29-05-2018

OGGETTO:

ASSEGNAZIONE TEMPORANEA DELL'ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO, GEOM. MASSIMO MACCIONI, DAL COMUNE DI BUDONI. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE.

L'anno duemiladiciotto addì ventinove del mese di maggio alle ore 12:30 in San Teodoro, nella sala delle riunioni presso la sede dell'Unione dei Comuni di Riviera Gallura in San Teodoro (SS), convocata con appositi avvisi scritti, si è riunita la Giunta dell'Unione, con l'intervento dei Signori:

LAI FRANCESCO	PRESIDENTE	P
MANNIRONI DOMENICO ALBERTO	COMPONENTE	P
PORCHEDDU GIUSEPPE	COMPONENTE	P

PRESENTI N. 3	ASSENTI N. 0
---------------	--------------

Constatata la legalità dell'adunanza per il numero degli intervenuti, assume la Presidenza **FRANCESCO LAI** dell'Unione dei Comuni Riviera di Gallura. Partecipa con le funzioni previste dall'art. 97, c.4, lettere a) e b) del D.Lgs.n.18/08/2000, n.267, il Segretario dell'Unione: **NATALINA BAULE**

LA GIUNTA DELL'UNIONE

PREMESSO che con le seguenti deliberazioni consiliari è stata istituita l'Unione dei Comuni Riviera di Gallura:

- deliberazione n. 3 del 24/01/2014 del Consiglio Comunale di San Teodoro;
- deliberazione n. 1 del 20/02/2014 del Consiglio Comunale di Budoni;
- deliberazione n. 13 del 26/02/2014 del Consiglio comunale di Loiri Porto San Paolo;

DATO ATTO che in data 14/07/2014 i Sindaci dei suddetti Comuni hanno sottoscritto l'atto costitutivo dell'Unione Riviera di Gallura, corredato dello Statuto;

RILEVATO che i Comuni dell'Unione ravvisano la necessità di dare avvio all'esercizio di alcune funzioni in forma associata;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta dell'Unione nr. 3 del 30/06/2017, con la quale è stata approvata la dotazione organica provvisoria dell'Ente prevedendo l'assegnazione temporanea di un dipendente da ciascuno dei comuni associati, tra i quali n. 1 Istruttore Direttivo Tecnico dal Comune di Budoni, cui assegnare la responsabilità dell'Area Tecnica, nella quale confluiscono i seguenti servizi:

- servizio n. 1 : Programmazione territoriale;
- servizio n. 2 : Illuminazione pubblica;
- servizio n. 3 : Autorizzazioni paesaggistiche;
- servizio n. 4: Protezione civile;

EVIDENZIATO che i Comuni associati hanno avviato, di concerto con la Comunità Montana del Monte Acuto, un percorso progettuale finalizzato a reperire, nell'ambito della Programma territoriale integrata, risorse finanziarie di derivazione comunitaria da impiegare per lo sviluppo dei territori interessati;

CONSIDERATO che, anche in relazione al reperimento di ulteriori finanziamenti, si rende necessario assegnare all'Unione una figura tecnica di supporto e direzione;

RICHIAMATO l'art. 13 del Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Regioni ordinarie ed Autonomie locali del 22 gennaio 2004;

VISTO l'art. 30, comma 2-sexies, del D.Lgs. 165/2001, che prevede che: "Le pubbliche amministrazioni, per motivate esigenze organizzative, risultanti dai documenti di programmazione previsti all'articolo 6, possono utilizzare in assegnazione temporanea, con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti, personale di altre amministrazioni per un periodo non superiore a tre anni,

fermo restando quanto già previsto da norme speciali sulla materia, nonché il regime di spesa eventualmente previsto da tali norme e dal presente decreto.";

VISTO, altresì, il parere del Dipartimento della Funzione pubblica n. 26908 del 14/10/2014, in ordine alla possibilità di rinnovare l'assegnazione temporanea del dipendente alla scadenza di quella precedentemente disposta, anche successivamente al triennio, salva la necessità di effettuare una nuova valutazione del fabbisogno professionale da parte dell'amministrazione di destinazione e delle esigenze organizzative da parte dell'amministrazione di appartenenza;

RILEVATO che, in seguito di una ricognizione sulle professionalità in dotazione a ciascun Comune, l'Unione intende avvalersi delle competenze e dell'esperienza vantata dal Geom. Massimo Maccioni, Istruttore Direttivo Tecnico e Responsabile del Settore Lavori Pubblici del Comune di Budoni, al fine di conferirgli l'incarico di dirigere i servizi dell'area tecnica dell'Unione, previa assegnazione temporanea alla stessa per 6 ore settimanali e contestuale conferimento della posizione organizzativa da parte del Presidente dell'Unione;

VISTO l'allegato schema di convenzione, composto di 8 articoli, con il quale vengono disciplinati, in particolare, la durata dell'assegnazione temporanea e le modalità di espletamento della prestazione lavorativa, i rapporti finanziari tra gli Enti e le cause di risoluzione della convenzione;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 41 del 22.05.2018 del Comune di Budoni, di assegnazione temporanea all'Unione Riviera di Gallura del Geom. Massimo Maccioni e di approvazione del relativo schema di convenzione, allegato al presente atto;

VISTO lo statuto dell'Unione Riviera di Gallura;

VISTO il D.Lgs. 267/2000;

VISTO il D.Lgs. 165/2001;

Ad unanimità dei voti espressi nei modi e nelle forme di legge.

DELIBERA

Per le motivazioni indicate nella premessa narrativa

Di **approvare** l'allegato schema di convenzione, finalizzato all'assegnazione, con decorrenza immediata, all'Unione dei Comuni Riviera di Gallura, per 6 ore settimanali, da parte del Comune di Budoni, dell'Istruttore Direttivo Tecnico, Geom. Massimo Maccioni;

Di demandare al Segretario dell'Unione il compito di stipulare la convenzione di cui allo schema allegato, composto di 8 articoli, con il quale vengono disciplinati, in particolare, la durata

dell'assegnazione temporanea e le modalità di espletamento della prestazione lavorativa, i rapporti finanziaria tra gli Enti e le cause di risoluzione della convenzione;

Di trasmettere telematicamente il presente atto al protocollo dei Comuni costituenti l'Unione, al fine di pubblicarli nei rispettivi albi pretori e notificarli agli interessati.

Di dare atto che, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 D.Lgs. 267/2000.

PARERE Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica, ed alla correttezza amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 nº 267.

Dalla residenza dell'Unione, 29-05-2018

Il Responsabile del Servizio

Dott. Gianlyka Coceo

PARERE Favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 147-bis, comma 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n° 267.

Dalla residenza dell'Unione, 29-05-2018

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto

II PRESIDENTE

FRANCESCO, LAI

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto SEGRETARIO, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione è immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 T.U. 267/00)

Dalla residenza dell'Unione, 29-05-2018

II SEGRETARIO

NATALINA BAULE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo pretorio on line dell'Unione dei Comuni dal al

CONVENZIONE EX ART. 13 DEL CCNL 22.01.2004

per l'utilizzazione temporanea di personale dipendente

TRA

Il Comune di Budoni, rappresentato in questo atto dal Sig. Giuseppe Porcheddu, in qualità di Sindaco pro tempore del Comune di Budoni,

E

L'Unione dei Comuni Riviera di Gallura, rappresentata in questo atto dalla Dott.ssa Natalina Baule in qualità Segretario dell'Unione.

PREMESSO che:

- con delibera n. 41 del 22/05/2018 la Giunta comunale del Comune di Budoni ha approvato il presente schema di accordo, finalizzato ad assegnare all'Unione dei Comuni Riviera di Gallura, per 6 ore settimanali, il Responsabile del Settore Lavori Pubblici Geom. Massimo Maccioni, per la direzione dei servizi dell'Area Tecnica dell'Unione;
- con delibera n. 4 del 29/05/2018 la Giunta dell'Unione dei Comuni Riviera di Gallura ha approvato il presente schema di accordo, finalizzato ad acquisire le prestazioni temporanee del Responsabile del Settore Lavori Pubblici Geom. Massimo Maccioni, per la direzione dei servizi dell'Unione dei Comuni che confluiscono nell'Area Tecnica della stessa;

RICHIAMATO l'art. 13 del Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Regioni ordinarie ed Autonomie locali del 22 gennaio 2004, che recita:

- 1. Le unioni gestiscono direttamente il rapporto di lavoro del proprio personale assunto, anche per mobilità, con rapporto a tempo indeterminato o determinato (a tempo pieno o parziale) nel rispetto della disciplina del presente contratto nonché di quella definita in sede di contrattazione decentrata integrativa per gli aspetti a quest'ultima demandati.
- 2. Gli atti di gestione del personale degli enti locali temporaneamente assegnato all'unione, a tempo pieno o a tempo parziale, sono adottati dall'ente titolare del rapporto di lavoro per tutti gli istituti giuridici ed economici, ivi comprese le progressioni economiche orizzontali e le progressioni verticali, previa acquisizione dei necessari elementi di conoscenza forniti dall'unione. Per gli aspetti attinenti alla prestazione di lavoro e alle condizioni per la attribuzione del salario accessorio trova applicazione la medesima disciplina del personale dipendente dall'unione; i relativi atti di gestione sono adottati dall'unione.
- 3. Per le finalità di gestione indicate nei commi precedenti l'unione costituisce proprie risorse finanziarie destinate a compensare le prestazioni di lavoro straordinario e a sostenere le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività, secondo la disciplina, rispettivamente, degli artt. 14 e 15 del CCNL dell'1.4.1999 e successive modificazioni e integrazioni e degli artt. 31 e 32 del presente contratto.

- 4. Le risorse finanziarie di cui al comma 3 vengono costruite secondo le seguenti modalità:
 - a) relativamente al personale assunto direttamente, anche per mobilità, in sede di prima applicazione, sulla base di un valore medio pro capite ricavato dai valori vigenti presso gli enti che hanno costituito l'unione per la quota di risorse aventi carattere di stabilità e di continuità; successivamente le stesse risorse potranno essere implementate secondo la disciplina contrattuale vigente nel tempo per tutti gli enti del comparto; la quota delle eventuali risorse variabili e non stabili viene determinata di volta in volta secondo le regole contrattuali vigenti per tutti gli enti del comparto;
 - b) relativamente al personale temporaneamente messo a disposizione dagli enti aderenti, mediante un trasferimento di risorse (per il finanziamento degli istituti tipici del salario accessorio e con esclusione delle progressioni orizzontali) dagli stessi enti, in rapporto alla classificazione dei lavoratori interessati e alla durata temporale della stessa assegnazione; l'entità delle risorse viene periodicamente aggiornata in relazione alle variazioni intervenute nell'ente di provenienza a seguito dei successivi rinnovi contrattuali.
- 5. Al fine di favorire la utilizzazione temporanea anche parziale del personale degli enti da parte dell'unione, la contrattazione decentrata della stessa unione può disciplinare, con oneri a carico delle risorse disponibili ai sensi del comma 3:
 - a) la attribuzione di un particolare compenso incentivante, di importo lordo variabile, in base alla categoria di appartenenza e alle mansioni affidate, non superiore a € 25, su base mensile, strettamente correlato alle effettive prestazioni lavorative;
 - b) la corresponsione della indennità per particolari responsabilità di cui all'art. 17, comma 2, lett. f) del CCNL dell'1.4.1999 che si può cumulare con il compenso eventualmente percepito ad analogo titolo presso l'ente di provenienza.
- 6. Le unioni di comuni possono individuare le posizioni organizzative e conferire i relativi incarichi secondo la disciplina degli artt. 8, 9, 10 e 11 del CCNL del 31.3.1999; al personale incaricato di una posizione organizzativa dell'unione la retribuzione di posizione e di risultato è correlata alla rilevanza delle funzioni attribuite e alla durata della prestazione lavorativa; il relativo valore si cumula con quello eventualmente percepito ad analogo titolo presso l'ente di provenienza, ugualmente rideterminato in base alla intervenuta riduzione della prestazione lavorativa; l'importo complessivo a titolo di retribuzione di posizione, su base annua per tredici mensilità, può variare da un minimo di € 5.164,56 ad un massimo di € 16.000; la complessiva retribuzione di risultato, connessa ai predetti incarichi, può variare da un minimo del 10% ad un massimo del 30% della complessiva retribuzione di posizione attribuita. Per il finanziamento delle eventuali posizioni organizzative delle unioni prive di personale con qualifica dirigenziale trova applicazione la disciplina dell'art. 11 del CCNL del 31.3.1999.

7. La utilizzazione del lavoratore sia da parte dell'ente titolare del rapporto di lavoro sia da parte dell'unione, fermo rimanendo il vincolo complessivo dell'orario di lavoro settimanale, non si configura come un rapporto di lavoro a tempo parziale secondo la disciplina degli articoli 4, 5 e 6 del CCNL del 14.9.2000.

VISTO l'art. 30, comma 2-sexies, del D.Lgs. 165/2001, che prevede che: "Le pubbliche amministrazioni, per motivate esigenze organizzative, risultanti dai documenti di programmazione previsti all'articolo 6, possono utilizzare in assegnazione temporanea, con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti, personale di altre amministrazioni per un periodo non superiore a tre anni, fermo restando quanto già previsto da norme speciali sulla materia, nonché il regime di spesa eventualmente previsto da tali norme e dal presente decreto.";

VISTO, altresì, il parere del Dipartimento della Funzione pubblica n. 26908 del 14/10/2014, in ordine alla possibilità di rinnovare l'assegnazione temporanea del dipendente alla scadenza di quella precedentemente disposta, anche successivamente al triennio, salva la necessità di effettuare una nuova valutazione del fabbisogno professionale da parte dell'amministrazione di destinazione e delle esigenze organizzative da parte dell'amministrazione di appartenenza.

DATO ATTO che il dipendente, con la sottoscrizione della presente convenzione, presta il proprio consenso all'assegnazione temporanea, alle condizioni di seguito indicate

TRA LE PARTI,

COME SOPRA RAPPRESENTATE E GENERALIZZATE, SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 - Oggetto

La presente convenzione ha per oggetto l'utilizzazione da parte dell'Unione dei Comuni Riviera di Gallura, del Responsabile del Settore Lavori Pubblici del Comune di Budoni Geom. Massimo Maccioni, dipendente comunale a tempo indeterminato in qualità di Istruttore Direttivo Tecnico Cat. D3 e titolare di posizione organizzativa.

ART. 2 - Durata

La presente convenzione decorrerà dal 29/05/2018 e terminerà il 31/12/2019, fatti salvi i casi di revoca specificati al successivo articolo 7.

La convenzione sarà rinnovabile previa valutazione del fabbisogno professionale da parte dell'amministrazione di destinazione e delle esigenze organizzative da parte dell'amministrazione di appartenenza.

ART. 3 - Modalità di espletamento della prestazione lavorativa

Il dipendente è chiamato a dirigere, sulla base di quanto specificato da apposito decreto presidenziale, i servizi dell'Area Tecnica dell'Unione, dedicando a tal fine 6 ore settimanali dell'orario di servizio contrattualmente previsto, da espletare presso la propria postazione informatica del Comune di appartenenza.

ART. 4 -Titolarità del rapporto e rapporti finanziari tra gli Enti

La titolarità del rapporto organico è conservata presso il Comune di Budoni a cui compete la gestione degli istituti giuridici ed economici, fatta eccezione per quelli attinenti alla prestazione di lavoro e al trattamento accessorio correlati alle attività espletate a favore dell'Unione, che competono a tale Ente.

Del trattamento economico fondamentale dovuto per le ore prestate a favore dell'Unione dei Comuni si farà carico il Comune di Budoni.

Al dipendente, in qualità di Responsabile dell'Area Tecnica di entrambi gli Enti verrà corrisposta, previa adozione di specifici atti da parte degli stessi, una retribuzione di posizione annua pari complessivamente ad € 12.000,00, di cui € 8.250,00 a carico del Comune di Budoni ed € 3.750,00 a carico dell'Unione dei Comuni Riviera di Gallura.

In relazione ai risultati riscontrati dall'Organismo Indipendente di Valutazione, al titolare di posizione organizzativa è riconosciuta una retribuzione di risultato variabile da un minimo del 10% ad un massimo del 30% della retribuzione di posizione percepita durante l'anno oggetto di valutazione.

Le quote di trattamento accessorio imputabili all'Unione dei Comuni verranno corrisposte al dipendente direttamente dal Comune di Budoni e rimborsate a quest'ultimo dall'Ente obbligato.

ART. 5 – Assenze dal servizio

Le ferie e gli altri congedi sono concessi direttamente dal Comune di Budoni, che provvederà ad informare tempestivamente l'Unione dei Comuni della durata delle assenze dal servizio.

ART. 6 – Modifiche alla convenzione in corso di validità

Per eventuali esigenze funzionali di una delle parti, la presente convenzione può essere modificata in corso di validità mediante atti integrativi della stessa natura, previa adozione dei provvedimenti da parte dei competenti organi dei due Enti.

ART. 7 - Cause di risoluzione

La convenzione sarà risolta nei seguenti casi:

- per cessazione del rapporto di lavoro con l'Ente titolare dello stesso;
- per scadenza della presente convenzione;
- per risoluzione consensuale della convenzione da parte degli enti convenzionati o per recesso unilaterale da parte di uno di essi, ascrivibili al mancato conseguimento degli obiettivi prefissati o ad una ridefinizione dell'assetto organizzativo degli Enti o anche di uno solo di essi;

- per sopravvenute esigenze straordinarie che rendano oggettivamente impossibile la prosecuzione dell'assegnazione nel periodo di validità;
- per mancato rimborso da parte dell'Unione dei Comuni al Comune di Budoni delle somme dovute ai sensi dell'articolo 4.

La risoluzione della presente convenzione è subordinata all'osservanza del periodo di preavviso di almeno 15 giorni solari, notificato all'interessato *brevi manu* o mediante procedure telematiche che assicurino il ricevimento da parte del destinatario, fatte salve le diverse ipotesi previste dalla legge o dai contratti collettivi.

ART. 8 - Norme finali

Per quanto non previsto si rinvia alle disposizioni normative e contrattuali vigenti.

Per il Comune di Budoni

Il Sindaco

Sig. Giuseppe Porchedd

Per l'Unione dei Comune Riviera di Gallura

Il Segretario

Dott.ssa Natalina/Baule